



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. ORD-2020-97 DATA 14/04/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.**

14/04/2020	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO  
Schema Provvedimento N. 2020-POS-209 del 14/04/2020

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.**

### IL SINDACO

#### VISTI

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- Il D. Lgs. N. 1/2018 : "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che proroga i termini delle precedenti disposizioni governative urgenti finalizzate al contenimento del contagio da COVID 19 fino al maggio 2020;

#### RICHIAMATI

-il decreto legge n. 19 del 25/03/2020, all'art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;

-l'ordinanza sindacale n. 93 del 3 aprile /2020, con la quale è stata prorogata fino a tutto il 13 aprile 2020 la validità dell'ordinanza sindacale n. 86 del 20/03/2020 "Ordinanza contingibile e urgente a tutela dell'igiene e sanità pubblica in attuazione dell'ordinanza n. 9/2020 del presidente della giunta regionale - regione Liguria", con cui sono stati adottati provvedimenti a tutela dell'igiene e sanità pubblica in attuazione dell'ordinanza n. 9/2020 del presidente della giunta regionale, e cioè: divieto di accesso a tutte le aree di verde pubblico del territorio del comune di Genova; divieto di transito e di permanenza in luoghi prospicienti la battigia (quali arenili, scogliere, tutte

le passeggiate prospicienti il mare, Corso Italia lato mare, Boccadasse e le spiagge); divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case, fino alle ore 24.00 del 22/03/2020;

#### CONSIDERATO

- Che il D.P.C.M. 10 aprile 2020 proroga l'efficacia di tutte le disposizioni governative vigenti finalizzate al contenimento del contagio da COVID 19 fino al 4 maggio 2020, (le quali comprendono, tra l'altro, il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, nonché il divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni);

#### RITENUTO

Opportuno e necessario, a tutela dell'igiene e sanità pubblica, onde evitare possibili assembramenti di persone e stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, stabilire ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, reiterare le limitazioni contenute nelle precedenti ordinanze sindacali n. 85, n. 86 e n. 93 fino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020;

#### PRESO ATTO;

- che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Prefetto di Genova;
- sentito il Segretario Generale;

ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica

#### **ORDINA**

Fino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020 sono adottate su tutto il territorio comunale le seguenti misure:

- 1) il divieto di accesso a tutte le aree di verde pubblico del territorio del comune di Genova;
- 2) il divieto di transito e di permanenza in luoghi prospicienti la battigia (quali arenili, scogliere, tutte le passeggiate prospicienti il mare, Corso Italia lato mare, Boccadasse) e le spiagge;
- 3) il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case.

## **MANDA**

- Alla Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali per l'attuazione delle misure di cui ai punti a) e b) relative alle aree verdi e giardini pubblici di propria competenza;
- Ai Municipi per l'attuazione delle misure di cui ai punti a) e b) di propria competenza;
- Ai Municipi per richiedere ai gestori dei giardini pubblici affidati a terzi l'attuazione delle misure di cui ai punti a) e b) ;
- Alla Direzione Beni e Attività Culturali per l'attuazione delle misure di cui ai punti a) e b) relative ai parchi di propria competenza;
- Alla Direzione Facility Management per l'attuazione delle misure di cui ai punti a) e b) relative ai parchi di propria competenza;
  - All'Azienda ASTER per l'attuazione delle misure di cui al punto b) per quanto di competenza;
  - Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
  - Ai Municipi per l'affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
  - A tutte le civiche Direzioni per la divulgazione;
  - Alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco  
Marco Bucci

